

**STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”**

Professionisti d'impresa

AREA FISCALE E SOCIETARIA

- *TRASFORMAZIONI*
- *SCISSIONE*
- *FUSIONE*
- *CONFERIMENTO*
- *RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI*
- *MERGER & ACQUISITION*
- *GESTIONI PATRIMONI - TRUST - FONDI PATRIMONIALI*
- *PIANIFICAZIONE AZIENDALI*

Circ. n° 3 del 03/01/2014

ACQUISTI INTRACOMUNITARI - AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA

NB: PRESTARE ATTENZIONE ALLA PRESENTE CIRCOLARE

A cura dell'ufficio Studi

Professionisti d'impresa

MEMORANDUM per gli operatori che effettuano vendite e acquisti intracomunitari

Come si rileva, ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. *e-bis* del DPR 633/72, i soggetti che intendono compiere le suddette operazioni devono esprimerne la volontà compilando l'**apposito campo** della dichiarazione di inizio attività, oppure presentando un'apposita **istanza** direttamente all'Agenzia delle Entrate, qualora si tratti di soggetti già titolari di partita IVA.

L'autorizzazione dell'Amministrazione finanziaria si manifesta mediante “silenzio-assenso”, trascorsi **30 giorni** dalla data di presentazione della dichiarazione; in questo periodo, nel quale l'Ufficio verifica l'esattezza dei dati e conduce un'analisi del rischio oggettivo e soggettivo connesso al richiedente, non possono essere effettuati cessioni e acquisti intracomunitari di beni.

Autorizzazione obbligatoria per le operazioni intra

Con un provvedimento pubblicato il 29/12/2010, l'Agenzia delle Entrate ha dato attuazione al regime autorizzatorio introdotto dal DL 78/2010

Con l'entrata in vigore del **nuovo regime autorizzatorio** per l'effettuazione delle **operazioni intracomunitarie**, introdotto dall'art. 27 del DL n. 78/2010, si è reso necessario definire le modalità di **diniego o revoca** dell'autorizzazione, così come i criteri e le modalità per l'inclusione delle partite IVA nell'**archivio informatico** dei soggetti passivi che effettuano cessioni e acquisti di beni in ambito intracomunitario. A tanto ha provveduto l'Agenzia delle Entrate con due provvedimenti del 29 dicembre 2010.

In base all'art. 35, comma 2, lett. *e-bis*), del DPR n. 633/1972, i soggetti **intenzionati** ad effettuare le operazioni intracomunitarie di cui al Titolo II, Capo II, del DL n. 331/1993, ossia le **cessioni** e gli **acquisti intracomunitari** di beni, devono essere **autorizzati** dall'Agenzia delle Entrate.

La modalità di manifestazione dell'opzione è diversa a seconda che il soggetto sia già titolare di partita IVA o meno.

Modalità diversa se il soggetto è titolare di partita IVA o meno

In particolare:

- i soggetti che richiedono l'attribuzione del numero di partita IVA esprimono la volontà compilando il campo “**Operazioni Intracomunitarie**” del **Quadro I** dei modelli **AA7** (per i

STUDIO DI CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA
“CASTELLANO”

Professionisti d'impresa

soggetti diversi dalle persone fisiche) o **AA9** (per le persone fisiche); gli enti non commerciali non soggetti passivi, invece, compilano la casella “C” del Quadro A del modello AA7;

- i soggetti **già titolari di partita IVA** presentano **apposita istanza** direttamente all'Agenzia delle Entrate, anche per comunicare l'intenzione di retrocedere dall'opzione. Contestualmente al ricevimento della dichiarazione di volontà, sarà **sospesa** la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie, anche attraverso l'esclusione dei soggetti autorizzati dall'archivio informatico, **fino al trentesimo giorno successivo** alla data di attribuzione del numero di partita IVA. In questo periodo, l'Agenzia, dopo avere verificato che i dati forniti siano **completi ed esatti**, effettua una **valutazione preliminare** degli stessi e del connesso rischio di frode. Solo al trentunesimo giorno avverrà l'inserimento del contribuente nell'archivio, sempreché non sia stato emesso **provvedimento di diniego** nel caso in cui i controlli abbiano avuto esito negativo.

Lo Studio Castellano è a disposizione per ulteriori informazioni e approfondimenti.